



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'USO
DEI SEGNI DISTINTIVI DELLA
PROVINCIA DI TREVISO**



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DEI SEGNI DISTINTIVI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/77368 del 19 settembre 2005; in vigore dal 19 ottobre 2005.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Stemma	“	1
Art. 3 - Logo per l'immagine coordinata	“	1
Art. 4 - Uso dello stemma o del logo da parte di terzi	“	2
Art. 5 - Gonfalone	“	2

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 comma 2 dello Statuto, disciplina l'uso e la riproduzione dei segni distintivi della Provincia di Treviso.

Art. 2

Stemma

1. Lo stemma della Provincia di Treviso è quello approvato con regio decreto 17 marzo 1938.
2. Lo stemma può essere modificato solo per motivi storici relativi alla vita e vicissitudini determinanti e qualificanti della comunità locale.
3. Lo stemma viene rappresentato sul bollo, sulla fascia del Presidente della Provincia e sulla fascia del Presidente del Consiglio.
4. Lo stemma può essere utilizzato solo dalla Provincia di Treviso.

Art . 3

Logo per l'immagine coordinata

1. Il logo per l'immagine coordinata della Provincia di Treviso è quello approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 454/77687 del 3 novembre 2003.
2. Il logo è utilizzato dalla Provincia di Treviso:
 - a) negli atti e nella corrispondenza interna ed esterna unitamente all'apposizione del bollo rappresentante lo stemma;
 - b) in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione realizzate e ideate dalla Provincia;
 - c) nella partecipazione a eventi culturali e promozionali promossi da altri soggetti.

Art. 4

Uso dello stemma e del logo da parte di terzi

1. L'uso dello stemma o del logo della Provincia può essere autorizzato dal Presidente, quando ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e associata in tutti i campi dell'agire umano.
2. Qualora il Presidente ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma o del logo, è tenuto alla revoca dell'autorizzazione.
3. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati alla riproduzione del logo.
4. L'indebito uso dello stemma o del logo è perseguito ai sensi di legge.

Art. 5

Gonfalone

1. Il gonfalone della Provincia di Treviso è quello adottato con delibera del Rettorato Provinciale n. 370 del 10 gennaio 1939.
2. La Provincia fa uso del gonfalone, accompagnato da due vigili provinciali in uniforme di rappresentanza, nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente significative.
3. L'uso del gonfalone è, di volta in volta, autorizzato dal Presidente.
4. L'ufficio della Presidenza della Provincia cura che il gonfalone sia in decoroso stato di conservazione e vigila affinché lo stesso sia conservato e custodito in luogo idoneo nella sede provinciale.